SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 gennaio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018.

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento agli eccezionali eventi calamitosi che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia nonché dei Comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014, che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 hanno interessato il territorio delle Province di Imperia e di Savona e nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2018

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia e la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 con la quale è stata estesa la dichiarazione dello stato di emergenza in rassegna al territorio dei Comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 216 del 30 dicembre 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014.»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 299 del 17 novembre 2015 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova.»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 434 dell'11 gennaio 2017 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona.»;
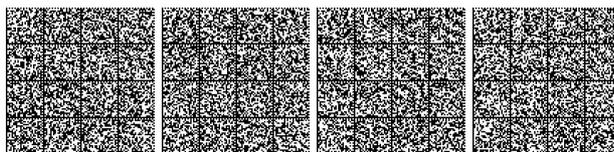
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 485 del 12 ottobre 2017 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto del citato art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 225/1992 e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 3, lettera *b)*, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 376 del 16 agosto 2016, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e delle attività economiche e produttive nella Regione Liguria, ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.»;

Considerato, in particolare, che con gli allegati 1 e 2 della sopra richiamata ordinanza n. 376 del 16 agosto 2016, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione da parte della Regione Liguria dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ed ai titolari della attività economiche e produttive danneggiate;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 aprile 2018 con la quale è stato comunicato l'importo complessivo massimo concedibile per l'anno 2018, pari ad euro 200.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della citata legge n. 208/2015;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con la quale si dispone, tra l'altro che, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Liguria sopra richiamati, i contributi a favore dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 11.001.595,87 e i contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 3.998.180,45, per un totale di euro 14.999.776,32;

Considerato che ai sensi della richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 a valere sulle richiamate risorse disponibili per l'anno 2018 dovranno essere imputate le risorse da destinare ai soggetti privati titolari di attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nella Regione Liguria, di cui all'allegato 2 alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, nel limite massimo di euro 15.767.001,00;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 relativamente agli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera del 6 settembre 2018»;

Considerato, in particolare, che con la sopra richiamata ordinanza n. 544 del 18 settembre 2018, all'allegato A, sono stati stabiliti i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate;

Vista la nota del 20 dicembre 2018 con la quale la Regione Liguria ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile, all'esito dell'istruttoria di competenza, la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in rassegna, per un complessivo importo di euro 6.376.675,14 a favore dei i soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili e di euro 7.608.584,12 a favore dei titolari delle attività economiche e produttive, per un totale di euro 13.985.259,26;

Considerata la necessità di soddisfare le esigenze dei soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili, nonché dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sopra richiamati mediante l'adozione di una specifica delibera, per un importo di euro 13.985.259,26, da porre a carico dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *g)* e 50;

Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione civile e validata dalla Commissione europea in data 5 ottobre 2018;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/0073777 del 20 dicembre 2018;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara,
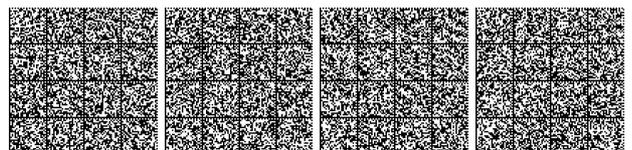
Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, nonché dei Comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia , con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla Regione Liguria ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 2.678.047,13.

2. In relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla medesima regione ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 2.736.428,17.

3. Per gli eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla Regione Liguria ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 222.431,90.

4. Per gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla Regione Liguria ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 2.364.954,20 e ai titolari delle attività economiche e produttive sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 1.635.504,57.

5. Per gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 nel territorio della Provincia di Genova con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla Regione Liguria ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 4.011.720,94, e ai titolari delle attività economiche e produttive sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 336.172,35.

6. La Regione Liguria provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, con riferimento alle domande accolte ai sensi dell'allegato 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 376 del 16 agosto 2016 e dell'allegato A della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018, sulla base delle percentuali effettivamente applicabili e nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.

7. Eventuali successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi di cui alla presente delibera sono adottate, entro il 30 giugno 2019, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

19A00100

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018.

Determinazione degli importi autorizzabili, con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei titolari delle attività economiche e produttive.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2018

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;

Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia

dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 461 del 23 giugno 2017, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto del citato art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 225/1992 e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 3, lettera *b)*, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, demanda ad una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri la determinazione degli importi autorizzabili, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 aprile 2018 con la quale è stato comunicato l'importo complessivo massimo concedibile per l'anno 2018, pari ad euro 200.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della citata legge n. 208/2015;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con la quale si dispone, tra l'altro che, in relazione agli eventi occorsi sul territorio della Regione Lombardia sopra richiamati, i contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive potranno essere concessi entro il limite massimo di euro 818.620,58;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018, recante: «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 relativamente agli eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera del 6 settembre 2018»;

Vista la nota del 18 dicembre 2018 con la quale la Regione Lombardia ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile, all'esito dell'istruttoria di competenza, la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in rassegna, per un complessivo importo di euro 566.079,65, con riferimento alle domande accolte di cui all'allegato A della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018;

Considerata la necessità di soddisfare le esigenze dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sopra richiamati mediante l'adozione di una specifica delibera, per un importo di euro 566.079,65, da porre a carico dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *g)* e 50;

Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione civile e validata dalla Commissione europea in data 5 ottobre 2018;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. n. CG/0073552 del 19 dicembre 2018;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio, con riferimento ai soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla Regione Lombardia ed entro i limiti individuali ivi previsti, i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 566.079,65.

2. La Regione Lombardia provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1, con riferimento alle domande accolte ai sensi dell'allegato A della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18 settembre 2018, sulla base delle percentuali effettivamente applicabili e nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.

3. Eventuali successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi di cui alla presente delibera sono adottate, entro il 30 giugno 2019, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

19A00101
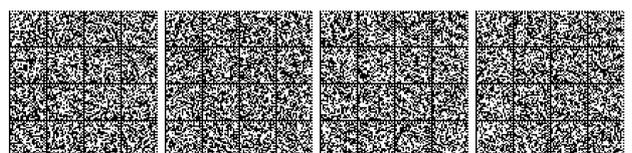
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 novembre 2018.

Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualità 2018.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000;

Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di volontariato, le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il comma 2 dell'art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge n. 328 del 2000;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2017, recante individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera *a)*, che prevede che la rete elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che istituisce la rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 7, che prevede che il piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la conseguente soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale e le politiche sociali a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 e, in particolare, la Tabella 4;

Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l'annualità 2018 in cui è iscritto il capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», Missione 3(24) – Programma 3.2 (24.12) – Centro di responsabilità n. 9 «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» – Azione «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale»;

Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta, complessivamente, a € 275.964.258,00;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 che istituisce il sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini in età compresa dalla nascita e fino ai sei anni, all'interno del quale confluiscono gli interventi riferibili ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi, finanziati con uno specifico Fondo dedicato;

Viste le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;

Viste le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;

Viste le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018 per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;

Visto il decreto del 18 maggio 2018 con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ripartisce le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinate al finanziamento dei servizi territoriali e adotta il Piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla povertà;

Visto il Piano sociale nazionale per il triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 15 ottobre 2018;

Ritenuto pertanto di provvedere, con il medesimo decreto, all'adozione del Piano sociale nazionale e alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» per complessivi 275.964.258,00 euro;

Acquisita in data 31 ottobre 2018 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Piano sociale nazionale

1. È adottato il Piano sociale nazionale, relativo al triennio 2018-2020, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, approvato dalla Rete nella seduta del 15 ottobre 2018.

2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2018, ammontanti a € 275.964.258,00 sono ripartite secondo il seguente schema per gli importi indicati:

a) somme destinate alle regioni	€ 266.731.731,00
b) somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali	€ 9.232.527,00
Totale	€ 275.964.258,00

2. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2018, di cui al comma 1, è riportato nell'allegata Tabella 1, e il riparto delle risorse destinate alle regioni per il medesimo anno é riportato nell'allegata Tabella 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali e ai comuni entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, colonna A.

4. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, colonna A, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.

Programmazione regionale e monitoraggio

1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per l'annualità 2018, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 1, in coerenza con il Piano sociale nazionale.

2. La programmazione, di cui al comma 1, è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro centoventi giorni dall'emanazione del presente decreto.

3. Le regioni si impegnano altresì a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato A e secondo le indicazioni del Piano sociale nazionale. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 5, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente la emanazione del presente decreto.

4. Nelle more della piena realizzazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, ad assicurare il monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse di cui al presente decreto, anche mediante l'utilizzo dei moduli in fase di sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate, secondo le modalità stabilite con Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018.

5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

Art. 4.

P.I.P.P.I.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle regioni sono finanziate, per non meno di 4.000.000 di euro, azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.) di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al comma 1 e, a valere sulla quota del Fondo al medesimo Ministero, garantisce idonea assistenza tecnica. Le modalità attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero di ambiti coinvolti, sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 26 novembre 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2018
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3492
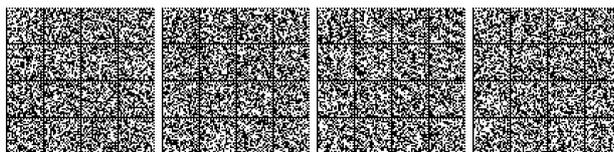
Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale politiche sociali annualità 2018

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 275.964.258
Fondi destinati alle Regioni	€ 266.731.731,00
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 9.232.527,00

Tabella n. 2

Riparto tra le Regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali – Annualità 2018

Regioni	Quota regionale di riparto (%)	Somme assegnate alla Regione - annualità 2018
Abruzzo	2,49	6.641.620,10
Basilicata	1,25	3.334.146,64
Calabria	4,18	11.149.386,37
Campania	10,15	27.073.270,70
Emilia Romagna	7,2	19.204.684,63
Friuli Venezia Giulia	2,23	5.948.117,60
Lazio	8,75	23.339.026,46
Liguria	3,07	8.188.664,14
Lombardia	14,39	38.382.696,09
Marche	2,69	7.175.083,56
Molise	0,81	2.160.527,02
Piemonte	7,3	19.471.416,36
Puglia	7,1	18.937.952,90
Sardegna	3,01	8.028.625,10
Sicilia	9,35	24.939.416,85
Toscana	6,67	17.791.006,46
Umbria	1,67	4.454.419,91
Valle d'Aosta	0,29	773.522,02
Veneto	7,4	19.738.148,09
TOTALE	**100,00**	**266.731.731,00**
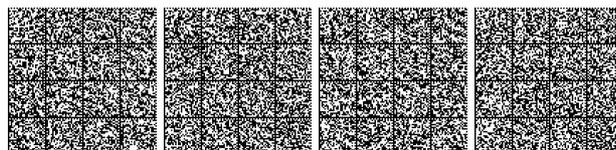
Allegato A

	MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
			INFANZIA, ADOLESC. E RESPONSABILITA' FAMILIARI	DISABILITA' E NON AUTOSUFF.	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE
1	SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO[1]			
		PRESA IN CARICO[2]			
		PRONTO INTERVENTO SOCIALE[3]			
2	SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE[4]			
		SERVIZI PROSSIMITÀ[5]			
3	SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI[6]			
4	SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITÀ	COMUNITÀ/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITÀ[7]			
5	MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA[8]			
		MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO[9]			

A titolo esemplificativo:

1) Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.

2) Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, per adozione minori, ecc.

3) Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, per sostegno a specifici target in emergenza sociale

4) Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.

5) Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.

6) Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.

7) Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.

8) Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.

9) Contributi economici per servizi alla persona, per alloggio, per i servizi scolastici, ad integrazione del reddito familiare, ecc.

PROTEZIONE SOCIALE
RETE DELLA PROTEZIONE E DELL'INCLUSIONE SOCIALE

Piano Sociale Nazionale

(2018-2020)
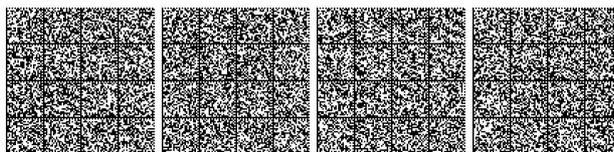
Il Piano sociale nazionale: dalla legge 328 del 2000 all'attuale quadro

Questo primo Piano sociale nazionale è presentato in attuazione del Decreto legislativo n. 147 del 2017 (art. 21), che, nel riformare la *governance* del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), ha previsto che l'utilizzo delle sue risorse sia oggetto di programmazione per mezzo di un Piano, della cui elaborazione è responsabile la Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

In realtà, non è la prima volta che si prevede un Piano nazionale a governare l'utilizzo delle risorse del Fondo. Il FNPS, infatti, seppur istituito nel 1998, trova una sua piena definizione nell'ambito della legge quadro sul sistema degli interventi e dei servizi sociali – la legge n. 328 del 2000 (nello specifico, l'art. 20) – nel contesto della quale è stabilita una stretta connessione tra gli strumenti finanziari – il Fondo, per l'appunto – e uno specifico strumento di programmazione: il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali (art. 18). Insieme, Fondo e Piano, rappresentavano nel disegno del legislatore, uno strumento fondamentale di attuazione delle politiche sociali nazionali, in quanto avrebbero dovuto garantire la definizione di livelli essenziali delle prestazioni (art. 22 della 328). Infatti, il Piano, oltre ad essere uno strumento di governo delle politiche su base nazionale – esprimendo indirizzi, priorità di intervento, modalità attuative del sistema dei servizi, sperimentazioni – avrebbe dovuto indicare «*caratteristiche e requisiti delle prestazioni sociali che costituiscono livelli essenziali*». Il Fondo, dal canto suo, avrebbe dovuto finanziarli, prevedendosi che «*la definizione dei livelli essenziali è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo*» (art. 20, co. 4, della 328).

Tale disegno non ha però potuto realizzarsi per almeno due ordini di ragioni: dal punto di vista delle risorse, come si può vedere nel grafico a destra, la dotazione del Fondo (definita nella Tabella C della legge finanziaria, fino alla recente riforma del bilancio dello Stato), sin da principio, non ha assunto caratteri strutturali, rendendo impossibile il finanziamento di diritti soggettivi. In particolare, nel quinquennio successivo al 2007, gli stanziamenti si sono ridotti anno per anno fino quasi ad azzerarsi nel 2012. Si ricordi che, nell'accezione della Corte Costituzionale, per livelli essenziali si intendono «*norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di … diritti* [civili e sociali], *senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle*». Si tratta cioè di diritti soggettivi che necessitano di finanziamenti nazionali e strutturali.
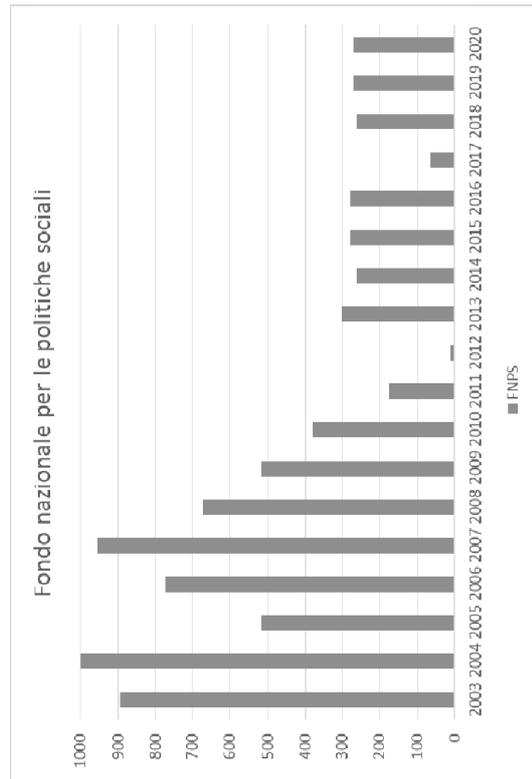
Il Piano sociale nazionale: dalla legge 328 del 2000 all'attuale quadro/2

Il secondo ordine di ragioni per cui il disegno originariamente previsto dalla legge 328 non ha trovato attuazione ha a che fare con il riparto di competenze tra i diversi livelli di Governo emerso dalla riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, a seguito di tale riforma, approvata dal Parlamento pochi mesi dopo il varo della 328, la materia delle politiche sociali è diventata competenza esclusiva delle Regioni, rendendo non più legittimo il Piano nazionale inteso come strumento di indirizzo delle politiche territoriali da parte del Governo nazionale.

Nello scenario post-riforma, l'unica competenza rimasta allo Stato è proprio quella della definizione dei livelli essenziali: pertanto, nell'impossibilità di definire questi ultimi – causa l'assenza di finanziamenti adeguati e strutturali, come visto prima – non resta quindi alcun ancoraggio per un Piano nazionale, che non a caso (dopo il primo del 2001) non è stato più adottato. Il risultato è stato, come si potrà vedere più avanti, l'assenza di un qualunque strumento di coordinamento nazionale ed una estrema eterogeneità territoriale del nostro sistema di welfare.

E' quindi per uscire da questa *impasse*, che il Piano sociale nazionale è stato reintrodotto nell'ordinamento, in una forma però costituzionalmente orientata. Innanzitutto, con riferimento all'organismo responsabile della sua elaborazione: il d. lgs. n. 147 del 2017 ha istituito a tal proposito la Rete della protezione e dell'inclusione sociale (art. 21), presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta, oltre che dalle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per materia, dai rappresentanti di ciascuna giunta regionale oltre che delle giunte di 20 comuni individuati dall'ANCI. La Rete ha finalità ampie di indirizzo e coordinamento nella materia delle politiche sociali, condividendo le scelte tra tutti coloro che sono responsabili delle decisioni ai diversi livelli territoriali di governo. Essa stessa si articola in tavoli territoriali, la cui istituzione e le cui regole di funzionamento sono definite dalle Regioni e dagli Ambiti territoriali responsabili della programmazione sociale. Un organismo peraltro aperto alla decisione partecipata, atteso che ordinariamente consulta parti sociali e organizzazioni rappresentative del Terzo settore.

Inoltre, per tener conto delle competenze regionali fissate dalla Costituzione, sono state previste modifiche anche nelle finalità del Piano, più limitate rispetto a quanto stabilito nella l. 328: non si tratta più di un documento generale di indirizzo, ma di uno strumento di programmazione nazionale dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. L'orizzonte è sempre il medesimo, restando il Piano ancorato all'unica competenza che resta allo Stato nella materia delle politiche sociali, e cioè i livelli essenziali delle prestazioni. Ma più che la definizione immediata dei livelli – che non può che essere limitata alle risorse disponibili – compito principale del Piano è quello di individuare il percorso verso gli obiettivi condivisi in maniera da garantire maggiore uniformità territoriale. Nelle parole del legislatore delegato, si tratta di individuare «*lo sviluppo degli interventi … nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale*» (art. 21, co. 7, del d. lgs. 147/2017).

E' un disegno che riguarda il Fondo nazionale per le politiche sociali, ma non solo. Negli anni, infatti, al FNPS si sono aggiunti altri fondi nazionali di finanziamento del sistema dei servizi sociali territoriali e per i maggiori di essi (cfr. oltre) è stata prevista la medesima *governance*.
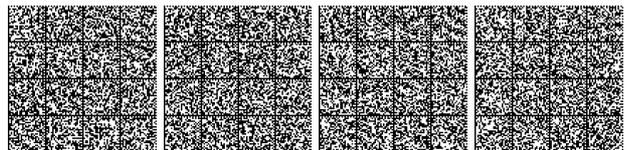
I fondi per le politiche sociali territoriali

Fondi sociali per servizi territoriali

1200 1000 800 600 400 200 0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FNPS · FNPS su F. povertà · FNA · "Dopo di noi" · Quota servizi Fondo Povertà
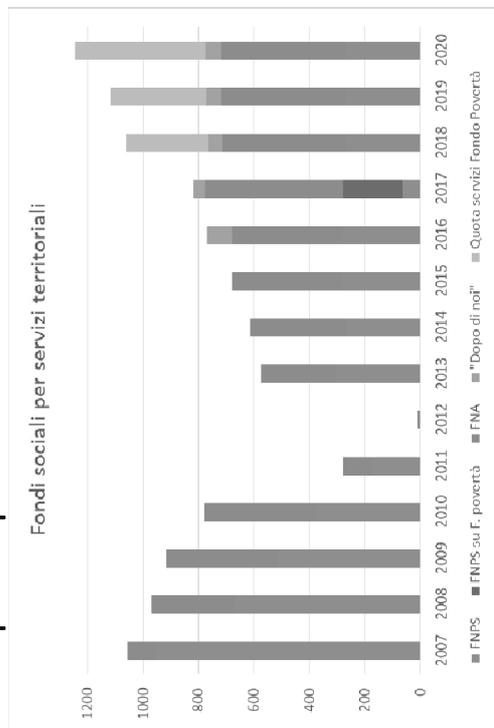
Il quadro delle risorse finanziarie da destinare ai servizi sociali territoriali si è molto modificato nel lasso di tempo successivo alla l. 328. Se con tale legge era stata immaginata un'unica fonte di finanziamento nazionale dei servizi territoriali – facendosi confluire sul FNPS il complesso delle risorse destinate ai servizi sociali dalle diverse disposizioni all'epoca vigenti – la situazione è poi significativamente mutata.

In particolare, la prima rilevante deviazione da tale disegno si può riscontrare con l'istituzione del Fondo per le non autosufficienze (FNA), nato «*al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti*» (art. 1, co. 1264, l. 296 del 2006). Percorso più recentemente proseguito con l'istituzione del Fondo per il cd. «Dopo di noi» (l. 112 del 2016) e con la individuazione di una quota di finanziamento dei servizi territoriali nell'ambito del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, quest'ultima volta a finanziare livelli essenziali per i beneficiari del REI (art. 7, d. lgs. 147 del 2017).

In altri termini, pur nella difficoltà prima evidenziata di definire livelli essenziali (ma, a ben vedere, forse proprio per questa ragione), il legislatore ha inteso «specializzarne» settorialmente la definizione e la corrispondente fonte di finanziamento. Ma quel che qui rileva è che l'ancoraggio di tali Fondi (e la loro legittimità costituzionale) è sempre e solo il riferimento ai medesimi livelli essenziali delle prestazioni inizialmente previsti a solo carico del FNPS.

Dal punto di vista quantitativo, pertanto, non deve trarre in inganno la dotazione del solo FNPS, in quanto è il complesso delle risorse dei sopra citati fondi che deve essere considerato nella serie storica del finanziamento dei servizi territoriali. Da questo punto di vista, si può osservare come nel 2018 si è leggermente superato il massimo storico del 2007 (con complessivi 1,061 miliardi di euro), peraltro in crescita a legislazione vigente (fino a 1,244 miliardi di euro nel 2020, cfr. figura). Ciò nonostante, questo Piano si limita alla programmazione del solo Fondo per le politiche sociali, essendo le risorse di ciascun fondo oggetto di specifica programmazione con apposito Piano (con riferimento al Piano per il Fondo Povertà, già approvato, cfr. oltre): nel 2018 la dotazione del FNPS è di circa 276 milioni di euro, mentre a decorrere dal 2019 si tratta di 281 milioni di euro. Tenuto conto della quota ministeriale, pari nel 2017 a circa 13 milioni di euro, la quota da distribuire alle Regioni nel triennio qui considerato – l'oggetto di programmazione di questo Piano – si colloca pertanto tra i 265 e i 270 milioni di euro l'anno (tenuto conto delle risorse della sperimentazione P.I.P.P.I., che entreranno nella ordinaria programmazione regionale, cfr. oltre).

Ma c'è anche un elemento di natura qualitativa che appare opportuno qui evidenziare: al di là dell'ammontare di risorse, la dotazione dei sopra citati Fondi è oggi strutturale. Infatti, nello specifico del FNPS, con la legge di bilancio per il 2015 si dispone che «*lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015*» (art. 1, co. 158, l. 190 del 2014*). E' un passaggio cruciale – apparentemente "tecnico", ma sostanziale – soprattutto perché accompagnato da analoghe decisioni sugli altri fondi: si può pertanto avviare un percorso volto a garantire livelli essenziali in tutti gli ambiti di intervento dei servizi sociali territoriali.

* Lo stanziamento di bilancio è in realtà oggi leggermente inferiore essendo stata dal 2017 estrapolata la quota per gli interventi di sostegno al Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
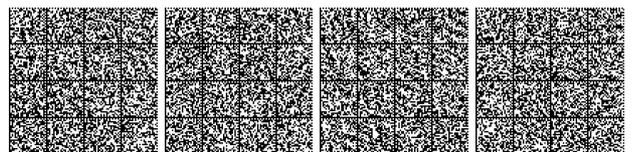
La spesa sociale dei comuni
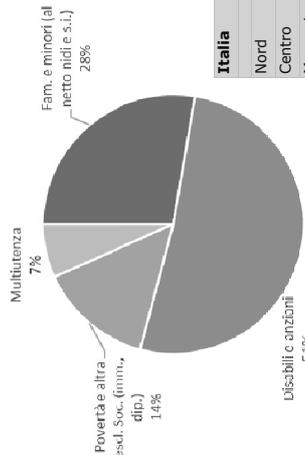
Spesa sociale dei comuni (al netto di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia) - mln di euro	2013	2014	2015
Italia	**5.672**	**5.763**	**5.755**
Nord	3.148	3.239	3.267
Centro	1.216	1.211	1.165
Mezzogiorno	1.308	1.313	1.323
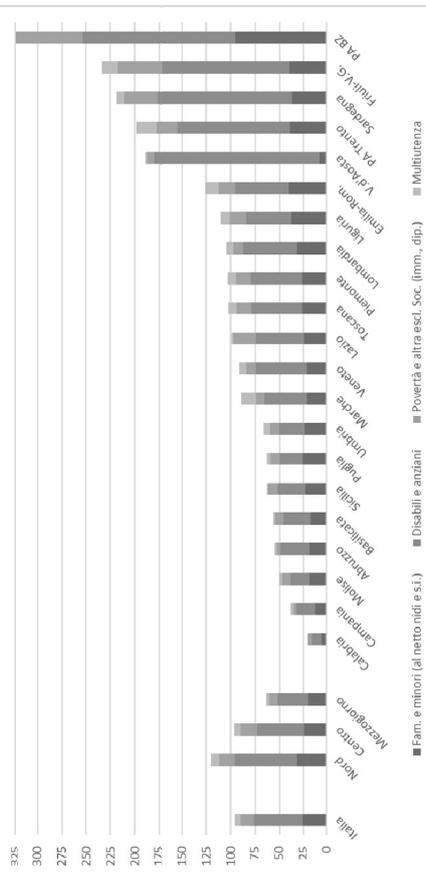
I fondi sociali nazionali, comunque, non esauriscono la spesa sociale territoriale, costituendone anzi una quota minoritaria. L'Istat conduce dagli inizi del decennio scorso una indagine censuaria sulla spesa dei Comuni per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, recentemente resa disponibile con dettaglio al livello di ambito territoriale di programmazione sociale. Al momento in cui si scrive è stato appena reso pubblico il dato relativo al 2015, anno in cui la spesa sociale è stata di 5,755 miliardi di euro*. Il dato è sostanzialmente simile a quello dell'anno precedente e leggermente superiore a quello del 2013 (circa 80 milioni di euro in più). Tenuto conto che nei medesimi anni i fondi trasferiti alle regioni erano complessivamente pari a circa 600 milioni di euro, si può affermare che il loro contributo alla spesa complessiva è di poco superiore al 10%.

Com'è distribuita questa spesa per aree di utenza? Al netto dei nidi (la cui spesa comunque ammonta a oltre 1 miliardo di euro l'anno), oltre un quarto del totale è destinato ad interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza e a sostegno delle responsabilità familiari; circa metà per politiche in favore delle persone con disabilità e per il sostegno agli anziani (spesso non autosufficienti); un settimo al contrasto alla povertà e altre forme di esclusione sociale (immigrati, RSC, dipendenze); meno di un decimo per il complesso dell'utenza (ad es. segretariato sociale).

Ma il carattere forse più sorprendente della spesa sociale è la sua sperequazione territoriale: si va da 20 euro pro-capite della Calabria ai 325 euro della Provincia Autonoma di Bolzano. A fronte di una spesa media pro-capite nazionale di poco meno di 100 euro, nel Nord si spendono quasi 120 euro e nel Mezzogiorno circa la metà. Ma la sperequazione è ancora più accentuata se si osservano i dati a livello infra-regionale e cioè di Ambito territoriale, la realtà associativa di comuni responsabile della programmazione sociale (cfr. pagine seguenti).

L'esigenza di un rafforzamento generale e di garanzia di un livello uniforme di servizi sul territorio è pertanto evidente.

* L'Istat include nella spesa sociale anche la spesa per asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia, al nostro fine espunti dal totale in quanto ai sensi del d. lgs. n. 65 del 2017 sono transitati a pieno – ed esclusivo – titolo nel «*sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni*». Inoltre, con riferimento alla PA di Bolzano, l'Istat evidenzia dal 2013 «*uno spostamento di circa 80 milioni di euro dalla spesa a carico del SSN alla spesa a carico del settore socio-assistenziale*» dovuto a una diversa modalità di definizione delle rette per residenze sociosanitarie per anziani; anche questo ammontare è stato espunto (in ragione di 80 milioni di euro per ciascun anno considerato) per ragioni di comparabilità con le altre regioni. Infine, con riferimento alla PA di Trento, la spesa è sottostimata in quanto le spese per le strutture residenziali per minori sono dal 2013 direttamente a carico della PA.

La distribuzione territoriale della spesa sociale: gli ambiti territoriali
PROTEZIONE SOCIALE
Spesa sociale dei comuni (al netto di nidi e s.i.p.i.) - euro pro-capite - 2015 - per ambito territoriale
In circa il 20% degli ambiti territoriali italiani si spende meno di 50 euro pro-capite. Sono quasi esclusivamente ambiti di regioni del Mezzogiorno (gli ambiti del Centro-Nord in questo intervallo di spesa sono solo 7 su 147). In 11 ambiti la spesa pro-capite è inferiore a 10 euro: si tratta di ambiti appartenenti a due sole regioni, Calabria e Campania
Circa la metà degli ambiti italiani (in totale l'Istat ne rileva 650) spende tra 50 e 100 euro pro-capite per interventi e servizi sociali. In questa fascia vi sono ambiti di tutte le regioni d'Italia, tranne della Calabria (solo spesa inferiore) e delle Province autonome, del FVG, della Sardegna (solo spesa superiore) e della V. d'Aosta (solo spesa superiore, ma anche un distretto con spesa inferiore)
In un quarto degli ambiti si spende pro-capite più di 100 euro. Oltre alla Calabria, sono Umbria, Molise e Basilicata le regioni (tutte piccole e con relativamente poca variabilità) che non hanno ambiti in tale fascia
In poco più del 6% degli ambiti, la spesa supera i 200 euro pro-capite. Sono ambiti delle Province autonome, del FVG, della Sardegna, della V. d'Aosta. L'unico ambito non appartenente a queste regioni è il distretto di Modena (oltre a Campione d'Italia, che fa storia a sé trattandosi di exclave). Oltre alla PA di Bolzano (che costituisce unico distretto), vi sono altri 5 ambiti con spesa pari a 300 euro o superiore: Aosta e altri due distretti della regione, Trieste e il distretto di Iglesias.
400 350 300 250 200 150 100 50 0
1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133 144 155 166 177 188 199 210 221 232 243 254 265 276 287 298 309 320 331 342 353 364 375 386 397 408 419 430 441 452 463 474 485 496 507 518 529 540 551 562 573 584 595 606 617 628 639 650

La distribuzione della spesa sociale per ambito: indicatori di sintesi

Rapporto tra i decili estremi (p90/p10) della spesa sociale pro-capite per ambito territoriale - 2015

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Italia
Nord
Centro
Mezzogiorno

La variabilità della spesa a livello di ambito territoriale appena analizzata può essere rappresentata con alcuni indicatori di sintesi. Nella figura a sinistra si presenta il rapporto tra i «decili» estremi di spesa: si considera cioè il 10% di ambiti con spesa superiore e inferiore e si confrontano i valori soglia. In Italia, quindi, considerando tutti gli ambiti territoriali, nel decimo in cui si spende di più, si spende almeno 5 volte in termini pro-capite di quanto si fa nel decimo in cui si spende di meno. Una variabilità che aumenta fino ad otto volte nel Mezzogiorno – area territoriale in cui gli ambiti in cui si spende pochissimo pesano di più e in cui comunque sono presenti un significativo numero di ambiti anche nella fascia alta – e si riduce fino a due volte nel Centro – l'area del paese più omogenea (nel Nord, il rapporto è pari a 3).

Nella figura a destra si presentano invece i cd. grafici a «scatola e baffi»: l'altezza della scatola indica l'area dove si concentra il 50% della distribuzione centrale (cioè, l'area tra il 25° percentile e il 75° percentile rappresentati nel grafico come il livello inferiore e superiore della scatola). La linea che taglia la scatola è la mediana, il punto indicato con «X» la media. I baffi invece indicano il minimo e il massimo, se non troppo distanti dal resto della distribuzione (non più di 1,5 l'altezza della scatola, detta range interquartile). I punti fuori dai baffi sono i cd. «outliers», valori cioè talmente distanti dagli altri da necessitare di rappresentazione separata. A colpo d'occhio emergono le considerazioni viste nella pagina precedente: soffermandoci sul dato nazionale, si osserva come la metà «centrale» degli ambiti si concentra in un intervallo di spesa ampio – tra 50 e 100 euro – mentre agli estremi, da un lato, il minimo è prossimo allo 0, e, dall'altro, si osserva un elevato numero di «eccezioni» (punti oltre il baffo), con spesa fino a quasi 400 euro.
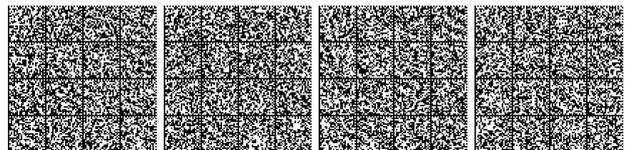
La distribuzione della spesa sociale degli ambiti: la variabilità infra-regionale

Spesa sociale dei comuni - indicatori distributivi per regione - 2015 - euro pro-capite

0 50 100 150 200 250 300

La V.d'Aosta è la regione con variabilità della spesa maggiore. Da un lato, non indicato in figura perché fuori scala, il max di 385€; dall'altro, un minimo sotto i 50€

In quasi tutte le Regioni, vi sono «outliers» (i pallini in figura), uno o più ambiti cioè in cui la spesa pro-capite è notevolmente più alta che nel resto della Regione. Significativa, tra gli outliers di ogni regione, la presenza delle grandi città di ciascuna: Torino, Milano, Venezia, Trieste, Firenze, Ancona, Catania.

La Sardegna è la regione con media e mediana della spesa per ambito più alte d'Italia. Qui il 50% degli ambiti «centrali» nella distribuzione ha una spesa compresa tra 198€ e 244€. Il quartile inferiore è anch'esso il più alto tra le regioni e il quartile superiore è secondo solo alla V.d'A.

In Calabria il quartile superiore (cioè l'altezza del lato superiore della scatola, 28€) è minore del quartile inferiore di tutte le altre regioni (cioè l'altezza del lato inferiore di tutte le altre scatole), ad eccezione della Campania. Non ci sono outliers.

Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Rapporto tra i decili estremi (p90/p10) della spesa sociale pro-capite per ambito territoriale nelle Regioni - 2015

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

Con gli stessi indicatori utilizzati per le ripartizioni territoriali, la variabilità della spesa tra ambiti può essere misurata anche all'interno della medesima regione. In quasi tutte le regioni d'Italia tra l'ambito che rappresenta il 90° percentile di spesa e quello che rappresenta il 10°, c'è un rapporto di circa il doppio (1,5 in Friuli VG, nella PA di Trento e in Sardegna; quasi 3 in Molise e Abruzzo). La Val d'Aosta è la regione con variabilità più alta: agli estremi (è una regione con solo 9 ambiti) il rapporto è di più di 10 a 1, ma forse è la particolare conformazione della regione a spiegare l'andamento. Più significativa la situazione di Calabria (il rapporto è di 7,4) e Campania (4,7), che oltre ad essere le regioni con medie e quartili più bassi d'Italia, presentano anche variabilità relativamente maggiore.
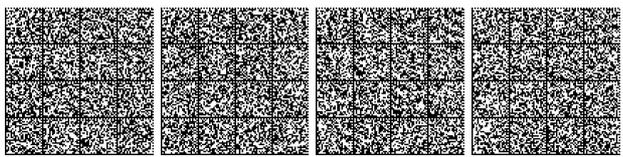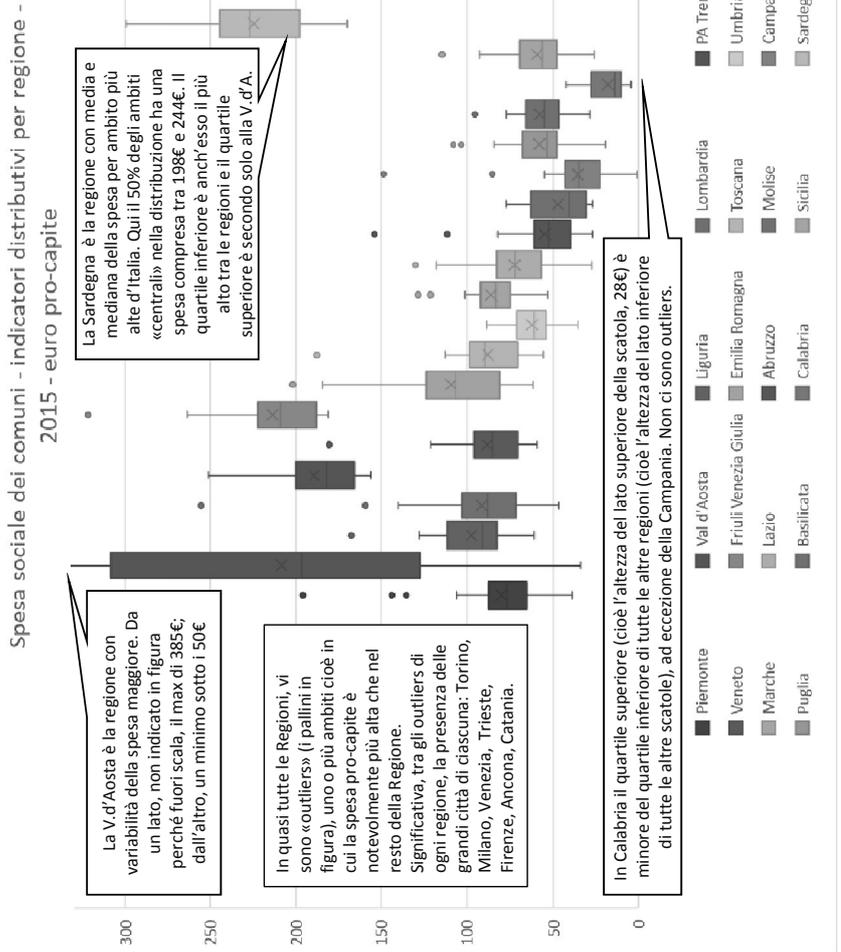
Il punto di partenza: gli interventi e i servizi a valere sul FNPS

IL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI A VALERE SULLE RISORSE DEL FNPS				
MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
		INFANZIA, ADOLESC. E RESPONSABILITA' FAMILIARI	DISABILITA' E NON AUTOSUFF.	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE
1 SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO[1]			
	PRESA IN CARICO[2]			
	PRONTO INTERVENTO SOCIALE[3]			
2 SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE[4]			
	SERVIZI PROSSIMITÀ[5]			
3 SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI[6]			
4 SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITÀ	COMUNITÀ/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITÀ[7]			
5 MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA[8]			
	MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO[9]			

A titolo esemplificativo:

1) Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.
2) Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, per adozione minori, ecc.
3) Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, per sostegno a specifici target in emergenza sociale
4) Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.
5) Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.
6) Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.
7) Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.
8) Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.
9) Contributi economici per servizi alla persona, per alloggio, per i servizi scolastici, ad integrazione del reddito familiare, ecc.

In questo contesto di spesa altamente eterogenea nel confronto non solo tra ambiti di regioni diverse, ma anche tra ambiti della stessa regione, il ruolo del Fondo per le politiche sociali – come quello degli altri fondi nazionali a finanziamento dei servizi territoriali – avrebbe dovuto rappresentare la garanzia di un minimo comun denominatore di interventi e servizi uniformemente distribuiti sul territorio.

Così evidentemente non è stato per le ragioni in precedenza esposte con riferimento alle difficoltà per i fondi nazionali di garantire livelli essenziali delle prestazioni. Ciò non toglie che le risorse del FNPS sono in questi anni state comunque distribuite ai territori e sono state risorse evidentemente preziosissime e quasi vitali in contesti di bassa spesa, ma comunque significative anche in contesti di welfare più strutturato. Quale quindi l'utilizzo?

A decorrere dal 2013, sulla base di una proposta del Coordinamento delle Regioni, la programmazione delle risorse del Fondo avviene sulla base di macro-livelli (le righe della tabella a sinistra) e aree di utenza (le colonne). Tale struttura a matrice ha prioritariamente una funzione di delimitazione di «campo» – definitoria cioè del sistema degli interventi e dei servizi sociali – finalizzata alla successiva definizione di «obiettivi di servizio», intesi quali standard da garantire nelle more della definizione dei livelli essenziali. Si tratta, in particolare, di servizi di accesso e presa in carico, domiciliari, territoriali, residenziali e di sostegno al reddito e all'autonomia, rivolti alle aree dell'infanzia e dell'adolescenza (e più in generale delle responsabilità familiari), della disabilità e della non autosufficienza e della povertà ed esclusione sociale.

Originariamente, tra i servizi territoriali erano inclusi anche gli asili nido e i servizi integrativi per la prima infanzia come possibile area su cui fissare obiettivi di servizio, seppur nella l. 328 i nidi, per la loro peculiare natura a cavallo con i servizi educativi, non venivano ricompresi nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali (art. 22). Come già accennato nell'analisi della spesa sociale dei Comuni, in realtà, tali servizi hanno recentemente trovato definitiva collocazione nel «*sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni*», ai sensi del d. lgs. n. 65 del 2017, con proprie forme di finanziamento. Coerentemente con tali disposizioni, a decorrere dal secondo anno di vigenza del presente Piano, pertanto, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia non saranno più inclusi nel novero dei servizi su cui programmare l'utilizzo del FNPS. Ciò non di meno, al di là della collocazione amministrativa, il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è cruciale anche per l'organizzazione e gli esiti delle politiche sociali per l'infanzia, per cui andrà prevista una programmazione il più possibile integrata a livello territoriale.
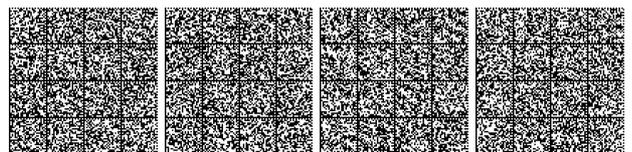
Il punto di partenza: le programmazioni del FNPS nel biennio 2016-17

Sulla base delle programmazioni regionali, effettuate secondo la griglia prima illustrata, è possibile rappresentare il punto di partenza nell'utilizzo territoriale delle risorse del FNPS, più o meno consolidatosi negli anni e con cui il presente Piano deve necessariamente confrontarsi.

Nelle figure a lato, l'analisi per aree di utenza (le colonne della tabella nella pagina precedente) e per macro-livelli di intervento (le righe) è presentata – limitatamente all'ultimo biennio – con i diagrammi a scatole e baffi, di cui si sono illustrate prima le potenzialità nella rappresentazione sintetica delle distribuzioni dei fenomeni, utilissima nel caso delle variabili finora osservate per le quali i valori medi da soli sono poco significativi. Quello che si evidenzia è che anche l'utilizzo delle risorse del Fondo è molto diverso tra le regioni, sia per aree di utenza che per tipologia di servizi finanziati. Quanto alle aree di utenza, la variabilità è amplissima: vi sono regioni che hanno utilizzato tutta la quota per una singola area e altre che in quella medesima area non hanno programmato alcun utilizzo. Per tutte le tre aree considerate il minimo è il valore nullo e il massimo pari ad almeno il 60% (disabilità e non autosufficienza), se non il totale della quota (povertà) o quasi (infanzia). L'area dell'infanzia e dell'adolescenza è comunque quella col range interquartile minore: la metà delle regioni ha programmato in quest'area una quota che nel 2017 è stata tra poco meno del 30% del totale delle risorse e poco più del 40% (media intorno al 40%).

La variabilità è consistente anche con riferimento ai servizi e agli interventi programmati: per ciascun macro livello il minimo è sempre il valore nullo e il massimo tra il 30 (servizi territoriali) e il 60% (servizi residenziali e interventi di sostegno economico). La concentrazione maggiore si ha nell'area dell'accesso e presa in carico: la metà delle regioni si colloca tra il 12 e il 30% (media poco sotto il 25%).
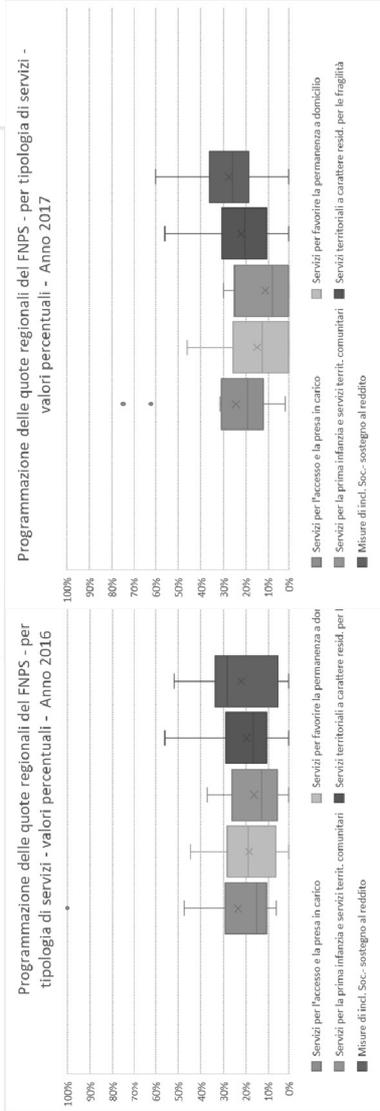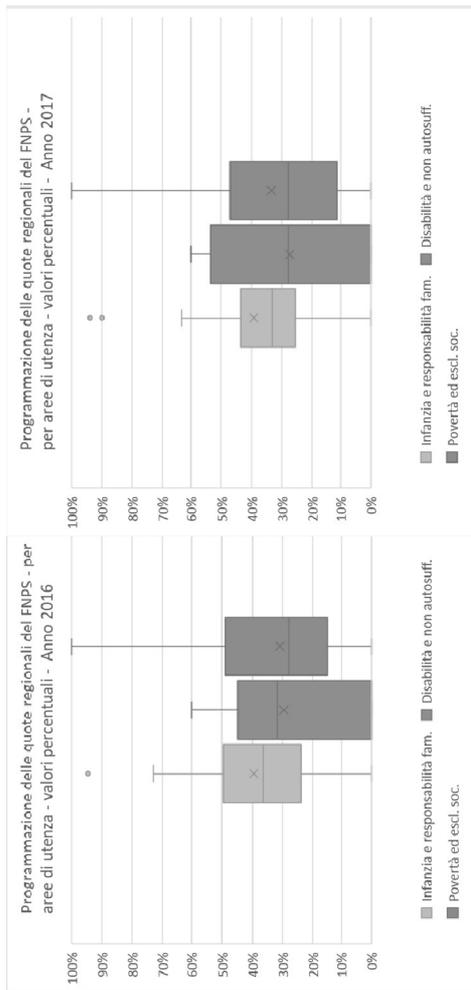
La necessaria transizione

La variabilità nell'utilizzo del Fondo per le politiche sociali non deve sorprendere. Innanzitutto, perché il Fondo sin dal 2003 (in coerenza con le modifiche della Costituzione) è trasferito alle Regioni in maniera indistinta. Ad oggi, cioè, non vi sono mai stati vincoli posti all'utilizzo territoriale delle risorse, avviandosi solo con questo Piano il percorso di definizione dei livelli essenziali.

Non poteva essere diversamente, come prima si è osservato, dati i cambiamenti nel quadro finanziario e istituzionale intervenuti successivamente all'approvazione della l. 328, con il risultato però che – a fronte di una spesa sociale locale così diversa tra i territori – l'utilizzo del Fondo necessariamente trovava differenti implementazioni. Se da un lato, nelle Regioni e nei territori con un sistema di welfare più strutturato si trattava evidentemente di risorse aggiuntive a quelle che già localmente garantivano una significativa estensione degli interventi e dei servizi, dall'altro, in contesti meno avanzati, senza le risorse del Fondo i pochi servizi attivati correvano il rischio della chiusura. Ma quel che qui rileva è che, ad oggi, il finanziamento nazionale del sistema degli interventi e dei servizi sociali inevitabilmente ha assunto natura «additiva» rispetto al finanziamento a valere su risorse regionali o comunali – per quel tanto o poco che fossero. E' un esito paradossale, visto che nella logica dei livelli essenziali è l'intervento regionale e locale che dovrebbe aggiungersi a quello nazionale.

Ad ogni modo, la conclusione è che non vi è, né poteva esserci nelle condizioni finora descritte, una riconoscibilità degli interventi e dei servizi finanziati a valere sulle risorse del Fondo. Non è quindi possibile individuare un piccolo nucleo di spesa comune in tutto il Paese che possa costituire l'embrione di livelli essenziali da cui partire, con l'immediata conseguenza che – nel momento in cui si avvia tale percorso e si convogliano le risorse verso finalità comuni – si corre il rischio concreto in taluni contesti di lasciare «scoperte» aree di intervento che peculiarmente negli anni erano andate consolidandosi a valere sul FNPS.

Per evitare questo rischio, quindi, è necessaria una certa prudenza e gradualità nell'individuazione degli obiettivi che ci si pone, atteso che inevitabilmente tali obiettivi – soprattutto nei territori con spesa inferiore – si traducono in vincoli nell'utilizzo delle risorse che possono anche eventualmente creare disservizi, in assenza di margini di intervento nella finanza locale. Ma anche nei territori più avanzati sono necessari aggiustamenti nella struttura dei finanziamenti che richiedono tempo.

Almeno questo primo Piano, quindi, deve essere considerato di transizione, lasciando un certo grado di libertà alle Regioni ed ai territori nell'utilizzo delle risorse. Si ritiene a tal fine che, in sede di prima applicazione, debba restare valido il riferimento alla matrice di macro-livelli e aree di intervento su cui dal 2013 le Regioni programmano le risorse del Fondo e che, per non più del 40% della quota trasferita, l'unico limite all'utilizzo del FNPS sia rappresentato dal complesso degli interventi e dei servizi sociali come delimitato dalla medesima matrice.
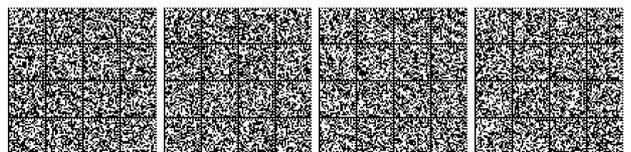
Gli obiettivi del Piano sociale

Utilizzi del Fondo Politiche sociali	Quota
Finanziamento generale del sistema integrato degli interventi e servizi sociali	Non più del 60%
Rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza	Almeno il 40%

Pur tenendo conto dei diversi punti di partenza e della necessità di un approccio graduale che permetta una certa flessibilità nell'utilizzo territoriale delle risorse trasferite, un percorso volto a garantire primi obiettivi comuni a tutti i territori può comunque essere avviato. Un percorso che non può che essere integrato con gli altri grandi fondi di finanziamento dei servizi territoriali.

Da questo punto di vista, questo Piano è già stato preceduto dal primo Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà (d'ora in poi, «Piano povertà»), che la Rete ha elaborato nella prima parte dell'anno e che, dopo l'intesa in Conferenza Unificata, è stato adottato con DM 18 maggio 2018. Inoltre, va considerata anche la specializzazione dei fondi quanto alle aree di utenza (le colonne della matrice del sistema integrato).

In particolare, se le politiche per la disabilità e non autosufficienza e, più recentemente, per la lotta alla povertà, trovano fonti di finanziamento dedicate (il Fondo per le non autosufficienze e quello per il «Dopo di noi», da un lato, e il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, dall'altro), l'area delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza è rimasta da questo punto di vista scoperta, visto che il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge n. 285 del 1997 è confluito proprio nel Fondo per le politiche sociali. Se quindi specifici obiettivi nell'area dei servizi di contrasto alla povertà sono già stati definiti nel primo apposito Piano citato, mentre obiettivi per le politiche in favore delle persone con disabilità grave e gravissima potranno essere definiti nell'ambito del primo Piano per la non autosufficienza, resta evidentemente in capo a questo Piano sociale definire obiettivi nell'area delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. Si ritiene pertanto che a copertura di quest'ultima area di intervento debba essere destinato almeno il 40% della quota del FNPS delle risorse trasferite alle Regioni.

Va comunque sottolineato che nell'ambito del Piano povertà sono stati definiti anche target di carattere trasversale a tutte le aree di utenza – in particolare, con riferimento al servizio sociale professionale e ai punti per l'accesso al REI, da individuare presso il segretariato sociale. Dovrebbero essere obiettivi di carattere generale a cavallo tra i fondi (è il macro-livello n. 1 nella matrice), a garantire una infrastruttura di base e il perseguimento, nei limiti delle risorse disponibili, dei primi diritti sociali intesi come livello essenziale delle prestazioni: il diritto all'accesso al sistema e alla presa in carico del bisogno rappresentato. Si ritiene pertanto che, se le risorse proprie territoriali e quelle del Fondo povertà non dovessero essere sufficienti a garantire l'obiettivo fissato, anche il Fondo per le politiche sociali potrà contribuire al suo raggiungimento. In tal caso, le Regioni terranno conto di queste funzioni nella programmazione.

Più in generale, al di là della specifica programmazione delle risorse del FNPS e della «specializzazione» dei fondi nazionali a finanziamento dei servizi territoriali, va considerata comunque una priorità imprescindibile l'adozione di un approccio il più possibile integrato nella programmazione dei servizi territoriali. Anche la disciplina dei singoli interventi assume sempre di più la necessità dell'integrazione – si pensi ai servizi di contrasto alla povertà e alla necessità di costituire equipe multidisciplinari a fronte di bisogni complessi ai sensi del d. lgs. 147/2017, ma anche alle previsioni in attuazione del cd. «dopo di noi» o alle sperimentazioni in materia di vita indipendente o ai più recenti indirizzi per la costituzione dei comitati tecnici in materia di collocamento mirato. L'integrazione appare essenziale per servizi di «cerniera» come possono essere rappresentati i servizi sociali, per la loro potenzialità – a fronte delle particolari fragilità e i peculiari bisogni di cui si fanno carico – di attivare il complesso delle risorse e dei servizi territoriali necessari ad una appropriata progettazione personalizzata degli interventi. Il richiamo è prioritariamente all'integrazione del sistema degli interventi e dei servizi sociali con il sistema sanitario, il sistema delle politiche del lavoro, il sistema di educazione e istruzione (a partire dai nidi e i servizi per la prima infanzia), il sistema della formazione, le politiche abitative.
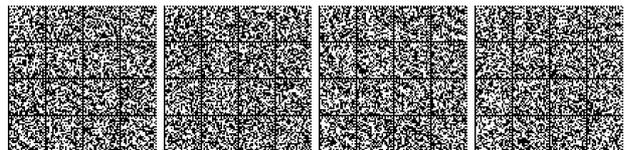
Gli interventi e i servizi sociali nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza

Come si ricordava sopra, l'area dell'infanzia e dell'adolescenza è rimasta fuori dalla specializzazione che i fondi nazionali hanno negli anni osservato con riferimento alle grandi aree di utenza dei servizi sociali territoriali – disabilità e povertà, in particolare. Eppure era stata la legge 285 del 1997 – dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – a precorrere diversi dei principi poi fatti propri dalla 328 qualche anno più tardi e a prevedere un Fondo nazionale dedicato. Il confluire del Fondo 285 proprio nel Fondo per le politiche sociali (con l'eccezione della quota destinata alle cd. «città riservatarie») e la successiva considerazione «indistinta» della quota trasferita alle Regioni ha però reso difficilmente riconoscibile su base nazionale il contributo del FNPS alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza. La stessa Corte dei Conti, nella recente indagine sulla gestione del Fondo infanzia e adolescenza (Del. 3 agosto 2018, n. 15/2017/G), lamenta nelle conclusioni «*la difficoltà di individuare gli specifici interventi di competenza regionale a favore dei minori effettuati a valere sulle risorse del Fondo riconfluite in modo indistinto e senza vincolo di destinazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali*» e richiama il necessario ancoraggio ai livelli essenziali delle prestazioni: «*Per quest'ultimo aspetto si ritiene, peraltro, ad oggi individuabile la competenza dell'amministrazione centrale, che è la sola a poter assicurare il necessario coordinamento ed una distribuzione dei servizi di qualità omogenea su tutto il territorio nazionale, come auspicato anche dal Comitato per l'attuazione della Convenzione Onu del 1989, superando le differenze esistenti fra un territorio e l'altro del Paese*».

Appare opportuno pertanto che una quota del Fondo per le politiche sociali, già in questa fase di transizione, sia destinata agli interventi e ai servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza: si ritiene debba trattarsi di una quota pari ad almeno il 40%; peraltro, come visto precedentemente, è una soglia non distante da quanto in media già programmato a tal fine dalle Regioni a valere sulle risorse del Fondo, seppure con una notevole variabilità tra le stesse.

Dal punto di vista degli interventi, non può qui non richiamarsi il grande lavoro di concertazione svolto in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che per oltre un lustro ha coinvolto tutti gli attori nelle politiche di tutela del diritto di bambini e ragazzi ad una famiglia, non solo i diversi livelli di governo territoriale ma anche l'area del terzo settore e della società civile. L'apertura dei tavoli di confronto ha portato alla redazione condivisa di documenti di indirizzo dapprima in tema di affidamento familiare, successivamente in tema di accoglienza in strutture residenziali e, da ultimo, sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, tutti oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata (rispettivamente, del 25 ottobre 2012, del 14 dicembre 2017 e del 21 dicembre 2017). Tali linee di indirizzo sono qui integralmente richiamate e costituiscono il principale riferimento per l'attuazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza a valere sulle risorse del FNPS.

Le linee di indirizzo sui bambini e le famiglie vulnerabili, in particolare, intendono capitalizzare l'esperienza delle sperimentazioni del programma P.I.P.P.I., che dopo essere nato nel 2010 nel territorio delle città riservatarie grazie alla collaborazione con l'Università di Padova, fin dal 2014 è oggetto di specifico finanziamento a valere sulle risorse del Fondo politiche sociali destinate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferite alle Regioni sulla base di apposite progettazioni e in base a linee guida emanate dal Ministero medesimo. Il programma – volto ad accompagnare la genitorialità vulnerabile al fine di evitare il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di origine – appare oggi maturo per uscire dalla fase sperimentale ed entrare nella programmazione ordinaria dei servizi: gli esiti delle sperimentazioni sono infatti estremamente incoraggianti, come testimoniato dai vari rapporti di ricerca disponibili sul sito del Ministero (*Quaderni della ricerca sociale n. 24, 34 e 39*). Fermo restando il coordinamento tecnico-scientifico in capo al Ministero in collaborazione con l'Università di Padova, le risorse per l'attuazione del Programma rientreranno nella quota regionale: ciascuna regione dovrà garantire, però, nell'ambito della programmazione regionale degli interventi, una diffusione del Programma in termini di risorse e di numero di Ambiti territoriali coinvolti pari almeno a quanto indicato nel D.D. 22 dicembre 2017, con riferimento alla passata annualità del FNPS (almeno 65 ambiti per un totale di 4 milioni di euro, tenuto conto del cofinanziamento del 20% già garantito dalle Regioni). Si tratta però di valori minimi da confermare rispetto alle annualità precedenti, considerato che ciascuna Regione si impegnerà a sviluppare il Programma prospetticamente in tutti gli ambiti in cui vi sono le condizioni per attuarlo.
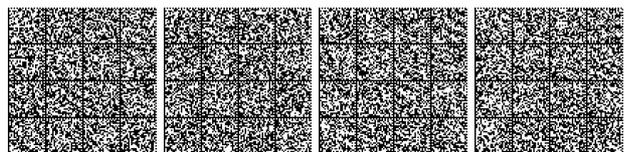
L'articolazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza

L'articolazione del sistema degli interventi e dei servizi precedentemente esposta per macro-livelli e obiettivi di servizio è già declinata in termini di interventi per l'infanzia e l'adolescenza. A parte l'accesso e la presa in carico, con le caratteristiche di trasversalità tra aree di utenza già evidenziate, anche gli interventi per bambini e ragazzi hanno l'articolazione classica tra servizi domiciliari, servizi territoriali, servizi residenziali e sostegno economico. Appare comunque opportuno avviare con questo Piano un lavoro di caratterizzazione dell'offerta di servizi che metta a fattor comune le migliori pratiche del paese e permetta, in coerenza con le finalità del Piano, di garantire maggiore omogeneità territoriale, perlomeno a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali e, nello specifico, della quota di risorse destinate alle politiche per bambini e ragazzi.

Fermo restano il riferimento alle linee di indirizzo prima citate e assunto che i servizi per l'accesso e la presa in carico abbiano le medesime caratteristiche già descritte nel Piano Povertà e sinteticamente riprese precedentemente, i sostegni all'infanzia e all'adolescenza da rafforzare o attivare a valere sulle risorse del FNPS possono essere meglio specificati nel modo seguente:

1. Interventi di sostegno al contesto familiare in cui vivono bambini e ragazzi
   a) sostegno socio-educativo domiciliare
   b) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare
   c) specifici sostegni in presenza di un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita
   d) attivazione sostegni innovativi (percorsi gruppali, famiglie/persone di appoggio, ecc.)
2. Interventi di sostegno ai contesti quotidiani di vita dei bambini e dei ragazzi
   a) Nella scuola: interventi co-progettati e co-gestiti con gli insegnanti sia di gruppo, sia in équipe multidisciplinare per singoli alunni/studenti in condizioni di difficoltà/rischio
   b) Nel territorio: sostegni e servizi socio-educativi territoriali
3. Sistema di intervento per minorenni fuori dalla famiglia di origine

La legge 285 resta comunque un punto di riferimento essenziale per l'articolazione e le finalità dei servizi, oltre che per l'utilizzo delle risorse (la cui origine nell'ambito del FNPS, come si è detto, va rinvenuta proprio nel Fondo 285).

Inoltre, con particolare attenzione ai neo-maggiorenni in uscita da un percorso di protezione e tutela e per i quali non è possibile o opportuno un rientro nella famiglia di origine – i cd. careleavers – specifica attenzione deve essere rivolta alle sperimentazioni che stanno per avviarsi a valere su risorse del Fondo Povertà ai sensi dell'art. 1, co. 250, dell'ultima legge di bilancio e che necessariamente vedono coinvolti i servizi nell'accompagnamento di un percorso verso l'autonomia.

Più in generale, e non solo con riferimento ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza, è indispensabile, data la complessità dei progetti che necessariamente debbono intrecciare un insieme di interventi afferenti anche a filiere amministrative diverse e dato il grande rischio di burn out in cui incorrono gli operatori sociali dedicati a queste funzioni, la presenza di interventi di formazione per gli operatori e di sostegno rielaborativo al funzionamento progettuale e gestionale delle diversificate forme di équipe multidisciplinare.

Resta comunque competenza delle Regioni stabilire, in merito alla gestione dei servizi residenziali, semi residenziali, domiciliari o territoriali, la quantità di personale da impiegare e le relative qualifiche al fine dell'ottenimento della autorizzazione al funzionamento e/o dell'eventuale accreditamento. Spesso nei servizi sono impiegate, in tutto o in parte, figure genericamente definite come educative in possesso di diversi diplomi ed esperienze professionali. L'ultima legge di bilancio definisce ora gli educatori professionali socio sanitari e socio pedagogici. A far data dal 1° gennaio 2018 i nuovi educatori assunti per le suddette strutture dovranno avere i requisiti previsti dalla norma, ma gli educatori già in servizio con titoli precedentemente normati dalle regioni potranno continuare legittimamente ad operare. Entrambe queste figure (educatori professionali socio-pedagogici e socio-sanitari) potranno operare nei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari in considerazione delle finalità integrate educative-pedagogiche, sociali e riabilitative, diversamente combinate nelle singole realtà, che caratterizzano detti servizi.
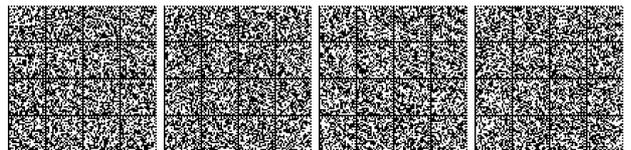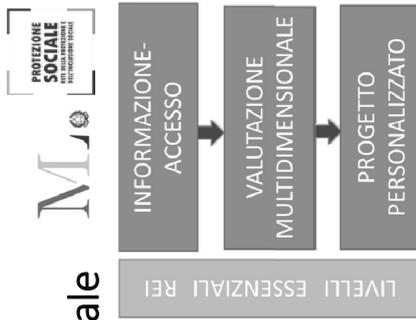
Il rafforzamento del servizio sociale professionale e del segretariato sociale

Il d. lgs. n. 147 del 2017 ha istituito il REI come prestazione composta da un beneficio economico e da un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Più specificamente, tutta la componente di servizi associata al REI è già considerata livello essenziale delle prestazioni, da garantire nei limiti delle risorse disponibili: si tratta dei servizi per l'informazione e l'accesso al REI, per la valutazione multidimensionale del bisogno e per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni in essa previsti (figura a destra).

Il primo Piano Povertà ha quindi fissato degli obiettivi in connessione al raggiungimento di tali livelli essenziali. Se da un lato, alcuni di questi obiettivi sono specificatamente legati ai sostegni da prevedere nella progettazione personalizzata – e quindi esclusivamente rivolti a beneficiari REI – dall'altro, sono stati previsti obiettivi «di sistema» che non caratterizzano solo l'utenza in condizione di povertà. Si pensi al servizio sociale professionale, funzione fondamentale in ciascuno dei tre livelli essenziali del REI: è sì vero che le risorse del Fondo Povertà a tal fine utilizzate dovranno essere rivolte al finanziamento di attività riferite ai beneficiari REI – vista la mole di nuovi compiti che l'accompagnamento di tali beneficiari prevede – ma gli obiettivi sono fissati in termini generali, trattandosi di un servizio trasversale a (e altrettanto fondamentale per) tutte le aree di utenza.

Nello specifico, il target previsto nel Piano Povertà è che vi sia in ogni Ambito territoriale almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, con vincoli via via maggiori sulla spesa al crescere della distanza della situazione di partenza rispetto all'obiettivo (il vincolo massimo sulla quota del Fondo Povertà è comunque fissato nel 60% delle risorse trasferite in caso vi sia meno di un assistente sociale ogni 20 mila abitanti). Soddisfatto il requisito, le risorse possono essere indirizzate dove più necessitano coerentemente con gli indirizzi del Piano.

Ma se il requisito non dovesse essere soddisfatto, le risorse del Fondo per le politiche sociali potranno concorrere al medesimo obiettivo, ovviamente con possibilità di utilizzo delle funzioni acquisite in maniera trasversale alle diverse aree di utenza.

Allo stesso modo, ai fini dell'accesso ai servizi, l'obiettivo fissato nel Piano Povertà con riferimento ai punti per l'accesso al REI, è di carattere generale. Anzi, ancor più generale che nel caso del servizio sociale professionale, visto che non solo il target è riferito a tutto il sistema, ma anche l'utilizzo delle risorse non è distinguibile per aree di utenza. E' infatti chiarito nel Piano che «*I punti per l'accesso al REI non sono da considerare strutture separate e andranno integrati nel sistema già (eventualmente) presente nei territori di esercizio delle funzioni di segretariato sociale*». Gli obiettivi fissati nel Piano Povertà, pertanto, devono considerarsi riferibili anche a questo Piano sociale in termini di segretariato sociale. Si tratta in particolare di: «*garantire in ciascun ambito territoriale almeno un punto di accesso ogni 40.000 abitanti …[, fatto salvo che] se in un dato ambito territoriale sono compresi comuni con meno di 10 mila abitanti, per tutti tali comuni va complessivamente previsto un punto di accesso ogni 20 mila abitanti; se invece nell'ambito è compreso un comune capoluogo di città metropolitana, per tale comune l'obiettivo è fissato in un punto per l'accesso ogni 70 mila abitanti*.».

Sia per il servizio sociale professionale che per il segretariato sociale non si pongono dei vincoli stringenti nell'utilizzo della quota regionale. Le Regioni comunque terranno conto nella loro programmazione della distanza dagli obiettivi, assicurando a queste aree la necessaria priorità.

I criteri di riparto

REGIONI	%
Abruzzo	2,49
Basilicata	1,25
Calabria	4,18
Campania	10,15
Emilia Romagna	7,2
Friuli Ven. Giulia	2,23
Lazio	8,75
Liguria	3,07
Lombardia	14,39
Marche	2,69
Molise	0,81
Piemonte	7,3
Puglia	7,1
Sardegna	3,01
Sicilia	9,35
Toscana	6,67
Umbria	1,67
Valle d'Aosta	0,29
Veneto	7,4
TOTALE	**100,00**

I criteri di riparto tra le Regioni del Fondo per le politiche sociali sono rimasti immutati sin dalla sua istituzione. Gli unici cambiamenti hanno riguardato le quote delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che a decorrere dal 2010 non concorrono più «*alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale*», rendendosi successivamente necessaria una redistribuzione delle loro quote alle altre regioni.

E' indubbio che la storicizzazione dei criteri di riparto del FNPS è stata una scelta quasi obbligata, visto che non vi erano le condizioni – come più volte evidenziato nel corso di questo Piano – per una definizione di un orizzonte comune degli interventi finanziati. L'eterogeneità della spesa sociale territoriale è andata riflettendosi anche nei diversi utilizzi del Fondo per aree di utenza e per tipologia di prestazioni. In tale situazione non è affatto semplice individuare criteri comuni per individuare il fabbisogno di ciascun territorio. In altri termini, in assenza di obiettivi comuni è anche molto difficile individuare specifici indicatori che assicurino una equa ripartizione delle risorse.

Tali difficoltà appaiono però superabili nel nuovo quadro in cui le risorse, non solo del Fondo politiche sociali, ma anche degli altri grandi fondi di finanziamento dei servizi sociali territoriali, si avviano per norma ad essere sempre più oggetto di programmazione nazionale.

E' un lavoro che va avviato e che potrà vedere la luce anche con aggiornamenti al presente Piano. A tal proposito, urgente è anche la definizione di appropriati flussi informativi a partire da quelli previsti e in via di ridefinizione del sistema informativo unitario dei servizi sociali. Si ritiene però non opportuno intervenire sulla materia subito, visti i punti di partenza delle Regioni molto diversi tra loro e la necessità di riorientare la spesa in tutti i contesti.

Si tratta cioè di mantenere quell'opportuno atteggiamento di prudenza che è stato precedentemente assunto nell'individuazione degli obiettivi di questo Piano al fine di dare continuità alle risorse destinate ai singoli territori ed evitare potenziali disservizi per una popolazione dalle caratteristiche di fragilità e vulnerabilità. Trattandosi quindi di un Piano di transizione, si ritiene che i criteri di riparto (tabella a sinistra) debbano essere in principio confermati, avviandosi comunque un percorso di revisione sulla base degli obiettivi che andranno via via chiarendosi.

Sulla sfondo resta evidentemente l'orizzonte condiviso verso cui – a valere sulle risorse del Fondo politiche sociali e degli altri fondi nazionali – si possa procedere, come prevede la norma, «nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale»

19A00080
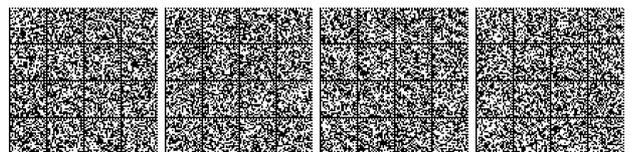
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 23 novembre 2018.

Approvazione della graduatoria relativa all'avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come da ultimo modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante «Adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;

Visto il reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 detto «Comune» a tutti i fondi strutturali di investimento europei (Fondi *SIE)*;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 1328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 con il quale è stata nominata quale Autorità di gestione del nuovo programma FEAMP 2014/2020 la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018 con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore *pro tempore* della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il programma operativo FEAMP 2014/2020, adottato dalla commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) n. 8452 F1 del 25 novembre 2015;

Vista la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del reg. (UE) n. 508/2014, accettata dalla commissione con nota Ares(2017)6320627 del 21 dicembre 2017;

Vista la richiesta di modifica del Programma operativo presentata il 15 maggio 2018, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della commissione, ai fini di garantire la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per conseguire gli obiettivi specifici definiti nel programma;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

Visto il decreto direttoriale n. 1634 del 22 gennaio 2018, con il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili» del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 10613 del 14 maggio 2018, con il quale sono stati riaperti i termini per l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili» del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020.

Considerato che entro il termine di scadenza previsto dall'avviso pubblico sono pervenute sessantaquattro domande di sostegno;
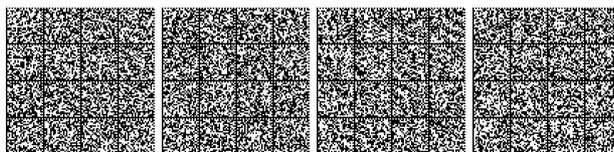
Visto il decreto direttoriale n. 16789 del 27 luglio 2018 con il quale è stata istituita la commissione per la valutazione delle domande pervenute nell'ambito del suddetto avviso pubblico;

Considerato che dalla verifica di ricevibilità e di ammissibilità eseguita dall'Ufficio competente sono risultate ammissibili quaranta domande pervenute entro il termine di scadenza;

Visti i verbali del 15 e del 16 novembre 2018 trasmessi all'ufficio competente il 22 novembre 2018 acquisiti al protocollo 22792 in pari data, con i quali la predetta commissione ha comunicato gli esiti della valutazione delle quaranta domande esaminate e la relativa graduatoria;

Considerato che all'esito della ulteriore verifica effettuata dagli uffici competenti, per due domande l'importo ammissibile è risultato essere inferiore all'importo minimo di euro 50.000,00 stabilito dall'avviso pubblico e che pertanto i due progetti non possono essere considerati ammissibili;

Considerato, pertanto, che i progetti ammissibili sono pari a trentotto e che l'ammontare complessivo della relativa spesa ammonta a euro 10.941.952,02;

Considerato che la disponibilità finanziaria individuata all'art. 2 del decreto direttoriale n. 1634 del 22 gennaio 2018 è pari a 5.000.000,00 euro;

Considerato che sussistono le condizioni per ammettere a finanziamento il 100% della spesa ammissibile per ciascun progetto;

Considerato che lo stanziamento disponibile viene assorbito con l'importo complessivo della spesa ammessa per i primi undici progetti e con l'importo parziale della spesa ammessa per il progetto classificato dodicesimo in graduatoria, come da allegato n. 1

Ritenuto, pertanto, di adottare la graduatoria come riportata nell'allegato n. 1;

Considerato che il pagamento del contributo in favore dei richiedenti sarà comunque subordinato all'esito positivo dei controlli del Nucleo di primo livello, previsto dal decreto direttoriale n. 3555 del 13 febbraio 2018 che approva l'organigramma FEAMP;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria riportata nell'allegato n. 1 dei soggetti richiedenti ammessi al contributo pubblico di cui all'art. 2 del decreto direttoriale n. 1634 del 22 gennaio 2018 con il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili» del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2018;

Art. 2.

Viene impegnata la complessiva somma di euro 5.000.000,00 di cui euro 2.500.000,00 in conto capitale nazionale, quale aiuto pubblico di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1634 del 22 gennaio 2018 a valere sui fondi di cui al reg. (CE) 508/2014 - FEAMP 2014/2020 - Misura 1.40 «Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili», per il pagamento in favore dei soggetti beneficiari di cui alla graduatoria allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Art. 4.

Avverso il presente provvedimento è esperibile istanza di riesame al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione nel sito ufficiale del Ministero.

È altresì esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero, ovvero, ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni, parimenti decorrenti dalla data medesima.

Roma, 23 novembre 2018

Il direttore generale: RIGILLO
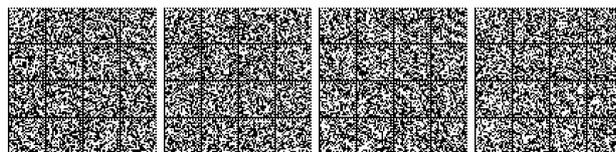
ALLEGATO 1

Parte 1 - domande ammesse finanziabil

	beneficiario	codice fiscale/P.IVA	punteggio	importo richiesto	importo ammessa	contributo concesso (100%)
1	Legacoop Agroalimentare	97101350581	**11,5**	790.341,00	790.341,00	790.341,00
2	Federcoopesca	97029830581	**11,42**	898.166,00	898.166,00	898.166,00
3	Agci Agrital	96141440584	**11,213**	876.128,00	876.128,00	876.128,00
4	ATS- capofila CREA-PB	97231970589	**10,807**	500.000,00	483.846,00	483.846,00
5	ATS- capofila Soc. Coop. Provinciale Pescatori	00169810652	**10,2**	535.550,00	535.550,00	535.550,00
6	ATS - capofila Ciheam	93047470724	**9,93**	292.550,00	292.500,00	292.500,00
7	Università degli Studi della Tuscia	80029030568	**9,141**	375.964,96	375.964,96	375.964,96
8	ATS - Università degli studi di Siena- lett. c)	80002070524	**8,9**	149.082,24	149.082,24	149.082,24
9	Puglia Marina Service S.c.a.rl.	04098920715	**8,84**	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti clima	03873750750	**8,425**	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	società cooperativa Armatori Jonica	03192030751	**8,42**	141.000,00	141.000,00	141.000,00
12	ATS - capofila Co.ge.p.a.	93077250814	**8,15**	300.000,00	300.000,00	107.421,80
				5.208.782,20	**5.192.578,20**	**5.000.000,00**

Parte 2 - domande ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi

	beneficiario	codice fiscale/P.IVA	punteggio	importo richiesto	importo ammesso non finanziabile
13	Tropiano Giambattista e Saverio snc	01235420724	**7,92**	141.000,00	141.000,00
14	ATS - capofila Stazione Zoologica Anton Dohrn	04894530635	**7,84**	415.520,00	415.520,00
15	I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise	80006470670	**7,75**	100.813,10	100.813,10
16	Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimental	00055590327	**7,375**	154.020,47	154.020,47
17	Università della Calabria - dibest	80003950781	**7,195**	400.000,00	400.000,00
18	Università degli Studi di Sassari	00196350904	**7,175**	147.480,00	147.480,00
19	La Romagnola soc. coop.	00382830396	**7,08**	147.936,00	147.936,00
20	ATS - Università degli studi di Siena- lett. a), g), i)	80002070524	**7,074**	449.736,00	449.736,00
21	Centro di ricerca "impresapiens"	02133771002	**6,8**	380.000,00	380.000,00
22	Cooperativa pescatori La pescherecia	82001650538	**6,705**	305.424,00	305.424,00
23	Un.i.coop.	97172130581	**6,5**	160.000,00	160.000,00
24	Università di Bologna - lett. d)	80007010376	**6,45**	140.000,00	140.000,00
25	Università IUAV di Venezia	80009280274	**5,8**	64.255,36	64.255,36
26	CNR - ISSM	80054330586	**5,775**	150.000,00	150.000,00
27	Università degli Studi di Ferrara	80007370282	**5,5**	428.321,76	428.321,76
28	ATS - Capofila Legambiente Puglia	05212080724	**5,5**	449.919,77	449.919,77
29	Amica società Cooperativa	01927310381	**5,4**	128.850,00	128.850,00
30	CURSA - lett. g) i)	01601620709	**5**	300.000,00	300.000,00
31	CURSA - lett. d) e)	01601620709	**4,8**	300.000,00	300.000,00
32	Università di Bologna - lett. i)	80007010376	**4,65**	150.000,00	150.000,00
33	Unciagroalimentare - lett.c	97883290583	**4,6**	150.000,00	150.000,00
34	ATS - capofila Azzurra soc. coop.	03945770711	**4,254**	130.970,00	130.970,00
35	ATS- capofila La Rosa dei venti soc. coop.	03943260715	**4,245**	143.785,10	143.785,10
36	ATS - capofila La Fenice soc. coop.	07415810725	**4,242**	127.788,20	127.788,20
37	Università di Bologna - lett. c)	80007010376	**3,9**	133.554,06	133.554,06
38	ATS -capo fila unci agroalimentare - lett. a)	97883290583	**3,5**	150.000,00	150.000,00
				5.749.373,82	**5.749.373,82**

19A00102
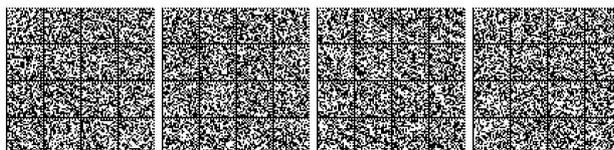
DECRETO 21 dicembre 2018.

Revoca del riconoscimento dell'organizzazione di produttori denominata «Associazione produttori pesca soc. coop.» in Ancona.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-*quinquies* par. 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, che trasferisce al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018, con il quale l'on. dott. Franco Manzato è stato nominato Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 2018, recante delega di funzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali al Sottosegretario di Stato on. dott. Franco Manzato;

Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 18 par. 1 del suddetto regolamento (UE) 1379/2013, relativo ai controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto ministeriale in data 4 dicembre 1978 recante riconoscimento, ai fini del reg. (CEE) 100/1976, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, dell'organizzazione di produttori della pesca denominata «Associazione produttori pesca soc. coop.» con sede ad Ancona, per le specie sardine e acciughe;

Visto il successivo decreto ministeriale in data 17 luglio 2000, recante estensione del riconoscimento, ai sensi del regolamento (CE) 2939/94, per altre specie demersali;

Visto l'art. 18 del regolamento (UE) 1379/2013, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sussistono più i requisiti previsti dall'art. 14 del regolamento medesimo;

Considerato il verbale della Capitaneria di porto di Ancona trasmesso in data 18 giugno 2018, in cui, a seguito delle verifiche effettuate, sono state riscontrate criticità e carenze nel regolare funzionamento della Associazione produttori pesca come organizzazione di produttori, non essendo esaustivamente soddisfatte tutte le norme comunitarie di riferimento che ne disciplinano il relativo riconoscimento;

Considerata la lettera della Associazione produttori pesca soc. cooperativa di Ancona pervenuta tramite Pec del 4 agosto 2018 con la quale dichiara, tramite il legale rappresentante, di rinunciare, giusta delibera assembleare del 7 luglio 2018, al riconoscimento quale organizzazione di produttori, avendo cessato la produzione di sardine e acciughe per i motivi specificati nella lettera medesima, e non essendo più in condizione di rispettare i vincoli normativi comunitari che permettono il mantenimento del riconoscimento come organizzazione di produttori;

Considerato pertanto che la suddetta Associazione produttori pesca soc. coop. di Ancona non opera per le finalità previste dalla vigente normativa comunitaria e che, conseguentemente, non sussistono più le condizioni per il mantenimento del suo riconoscimento quale organizzazione di produttori della pesca;

Ritenuto quindi di dover procedere, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, alla revoca dei decreti ministeriali in data 4 dicembre 1978 e 17 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) 1379/2013, e dell'art 3 del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della organizzazione denominata «Associazione produttori pesca soc. coop.» con sede ad Ancona, già concesso con decreto ministeriale del 4 dicembre 1978 e con successivo decreto ministeriale di estensione del riconoscimento in data 17 luglio 2000;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro centoventi giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Sottosegretario di Stato: MANZATO

19A00103
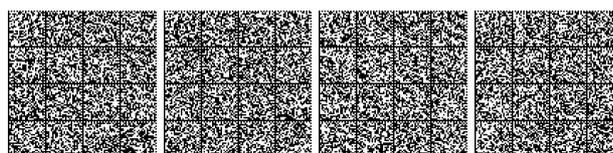
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici per uso umano «Vanda 1, Vanda 50 e Vanda 47».

Estratto determina AAM/AIC n. 181/2018 del 17 dicembre 2018

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagina 1, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:

VANDA 1, VANDA 50, VANDA 47.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Vanda Omeopatici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Solferino 10, 00044, Frascati (RM).

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 181/2018 DEL 17/12/2018

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/11376	VANDA 1	046844015	"GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	complesso	Aconitum napellus 8 DH Arnica 8 DH Belladonna 8 DH Eupatorium perfoliatum 8 DH Gelsemium sempervirens 8 DH Sulfur 10 DH	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italy	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11434	VANDA 50	046845018	"GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN PP DA 4 G (80 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PS	complesso	Coffea 10 DH Gelsemium sempervirens 10 DH Nux vomica 10 DH Passiflora incarnata 10 DH Kalium bromatum 10 DH Valeriana officinalis 8 DH	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italy	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/11967	VANDA 47	046846010	"GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO DA 30 ML	complesso	AVENA SATIVA 6 DH CRATAEGUS 6 DH MEDICAGO SATIVA 6 DH NATRIUM CHLORATUM 10 DH NERIUM OLEANDER 7 DH	HERING s.r.l. Viale Dello Sviluppo, 6 - C.da Fargione Zona Industriale, Modica, 97015, Italy	illimitato	SOP	C
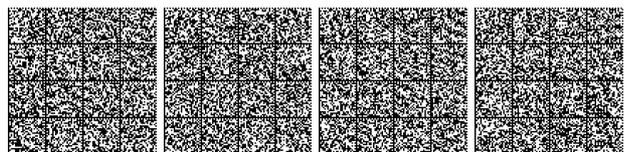
19A00068

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rilaprost»

Con la determina n. aRM - 176/2018 - 608 dell'11 dicembre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Laboratori Guidotti S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RILAPROST;

Confezione: 027339011;

Descrizione: 30 capsule 160 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00069

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Reactine»

Con determina aRM - 177/2018 - 3252 del 17 dicembre 2018 è stata revocata, su rinuncia della Farmed S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: REACTINE.

Confezione: 046609018.

Descrizione: «5 mg + 120 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse.

Paese di provenienza: Belgio.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00070

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio e magnesio cloruro galenica senese».

Con la determina n. aRM - 178/2018 - 4945 del 18 dicembre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CALCIO E MAGNESIO CLORURO GALENICA SENESE;

Confezione: 029831017;

Descrizione: «290 mg/10 ml + 610 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala 10 ml.

Medicinale: «Calcio e magnesio cloruro galenica senese»;

Confezione: 029831029;

Descrizione: «290 mg/10 ml + 610 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale 10 ml.

Medicinale: «Calcio e magnesio cloruro galenica senese»;

Confezione: 029831031;

Descrizione: «290 mg/10 ml + 610 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00071

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Mylan Pharma»

Estratto determina AAM/PPA n. 1144/2018 del 4 dicembre 2018

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CISATRACURIO MYLAN PHARMA nelle confezioni di seguito indicate:

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«5 mg/ml soluzione iniettabile per infusione» 5 flaconcini in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 042697084 (base 10) 18R0CW (base 32);

«5 mg/ml soluzione iniettabile per infusione» 10 flaconcini in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 042697096 (base 10) 18R0D8 (base 32).

Principio attivo: Cisatracurio Besilato.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani 20, 20124 Milano, Italia - codice fiscale/partita I.V.A. n. 13179250157.

Codice procedura europea: FR/H/0512/002/IB/008/G.

Codice pratica: C1B/2018/442BIS.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le nuove confezioni devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00072

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Infectofos»

Estratto determina AAM/PPA n. 1090/2018 del 20 novembre 2018

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INFECTOFOS nelle confezioni di seguito indicate a seguito della modifica della dimensione del contenitore primario.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«40 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 2 g/50 ml - A.I.C. n. 043646049 (base 10) 19MZ31 (base 32);

«40 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 4 g/100 ml - A.I.C. n. 043646052 (base 10) 19MZ34 (base 32);

«40 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 8 g/200 ml - A.I.C. n. 043646064 (base 10) 19MZ3J (base 32);
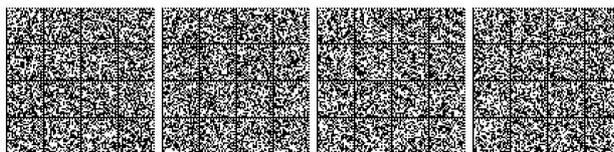
in sostituzione delle confezioni già autorizzate di seguito indicate:

A.I.C. n. 043646013 - «40 mg/ml polvere per soluzione per infusione «10 flaconi in vetro da 2 g/50 ml;

A.I.C. n. 043646025 - «40 mg/ml polvere per soluzione per infusione «10 flaconi in vetro da 4 g/100 ml;

A.I.C. n. 043646037 - «40 mg/ml polvere per soluzione per infusione «10 flaconi in vetro da 8 g/200 ml.

Principio attivo: Fosfomicina.

Titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel Und Consilium Gmbh con sede legale e domicilio fiscale in Von Humboldt Str. 1, 64646 Heppenheim - Germania.

Codice procedura europea: UK/H/5784/001/IB/009.

Codice pratica: C1B/2018/546BIS.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni è confermata la stessa classificazione ai fini della rimborsabilità di quelle precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni è confermata la stessa classificazione ai fini della fornitura di quelle precedentemente autorizzate: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Stampati

Le nuove confezioni devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, contraddistinti dai codici A.I.C. n. 043646013, A.I.C. n. 043646025, A.I.C. n. 43646037, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00073

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprazolam ABC»

Estratto determina AAM/PPA n. 1196 del 18 dicembre 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/2045

Cambio nome: N1B/2018/1513

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ABC Farmaceutici S.p.A. (codice fiscale 08028050014) con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 72, 10121 - Torino (TO).

Medicinale ALPRAZOLAM ABC.

Confezione AIC n.

035415013 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

035415025 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

035415037 - «1 mg compresse» 20 compresse;

035415049 - «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

035415052 - «0,25 mg compresse» 30 compresse;

035415064 - «0,50 mg compresse» 30 compresse;

035415076 - «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml;

035415088 - «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister divisibile per dose unitaria;

035415090 - «0,50 mg compresse» 20 compresse in blister divisibile per dose unitaria;

035415102 - «1 mg compresse» 20 compresse in blister divisibile per dose unitaria;

alla società: Mylan Italia S.r.l. (codice fiscale 02789580590) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 - Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in Frontal.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00074

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Tad»

Estratto determina AAM/PPA n. 1194 del 18 dicembre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/722.

Cambio nome: C1B/2018/2277.

n. procedura: HR/H/0111/001-002/IB/005.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società TAD Pharma GMBH, con sede in Heinz-Lohmann-Strasse, 5, 27472 Cuxhaven, Germania.

Medicinale CLARITROMICINA TAD.

Confezione AIC n.:

044759013 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al;

044759025 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/pvdc/al;

044759037 - «250 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al;

044759049 - «250 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister pvc/pvdc/al;

044759052 - «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;

044759064 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al;

044759076 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al;

044759088 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al;

044759090 - «500 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister pvc/pvdc/al;

044759102 - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al;

044759114 - «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister pvc/pvdc/al;

alla società: HCS BVBA, con sede in H. Kennisstraat 53, B 2650 Edegem, Belgio (BE).

Con variazione della denominazione del medicinale in Claritromicina HCS.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00075

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Riflax»

Estratto determina AAM/PPA n. 1160 del 10 dicembre 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/1409.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma (RM).

Medicinale RIFLAX.

Confezione AIC n.:

037249051 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

037249063 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule;

037249075 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule;

alla società: Morgan S.r.l. (codice fiscale 02316430244) con sede legale e domicilio fiscale in via Canestrello, 2B, 36050 Monteviale (VI).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00076

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tareg»

Estratto determina AAM/PPA n. 1165 del 10 dicembre 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/516.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Europharm Ltd, con sede legale in Frimley Business Park, Camberley GU167SR, Regno Unito.

Medicinale TAREG.

Confezione AIC n.:

033178094 - «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178106 - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178118 - «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178120 - «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178132 - «80 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178144 - «160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178157 - «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178169 - «160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178171 - «160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178183 - «160 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178195 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178207 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178219 - «40 mg compresse rivestite con film» 280 (20x14) compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178221 - «40 mg compresse rivestite con film» 280 (10x28) compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178233 - «40 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178245 - «40 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178258 - «40 mg compresse rivestite con film» 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178260 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178272 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178284 - «40 mg compresse rivestite con film» 280 (20x14) compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178296 - «40 mg compresse rivestite con film» 280 (10x28) compresse calendario in blister pvc/pvdc/al;

033178308 - «40 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178310 - «40 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178322 - «40 mg compresse rivestite con film» 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178334 - «320 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178346 - «320 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178359 - «320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178361 - «320 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178373 - «320 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178385 - «320 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178397 - «320 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178409 - «320 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178411 - «320 mg compresse rivestite con film» 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;
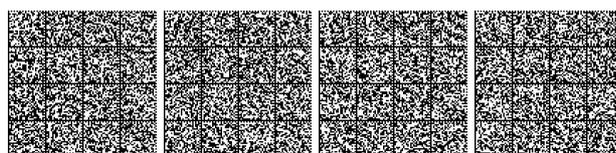
033178423 - «3 mg/ml soluzione orale» 1 flacone vetro da 160 ml + siringa dosatrice da 5 ml + bicchiere dosatore da 30 ml;

033178435 - «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178447 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178450 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178462 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178474 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178486 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178498 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178500 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178512 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

033178536 - «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178548 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178551 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178563 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178575 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178587 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178599 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178601 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178613 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178625 - «80 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178637 - «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178649 - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178652 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178664 - «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178676 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178688 - «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178690 - «320 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178702 - «320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178714 - «320 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178726 - «320 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178738 - «320 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178740 - «320 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

033178753 - «160 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178765 - «160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178777 - «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178789 - «160 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178791 - «160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178803 - «160 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178815 - «160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

033178827 - «160 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blisterdivisibile per dode unitaria pvc/pe/pvdc/al;

033178839 - «160 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blisterdivisibile per dode unitaria pvc/pe/pvdc/al;

033178841 - «160 mg compresse rivestite con film» 280x1 compresse in blisterdivisibile per dode unitaria pvc/pe/pvdc/al;

033178854 - «80 mg compresse rivestite con film» 280x1 compresse in blisterdivisibile per dode unitaria pvc/pe/pvdc/al;

033178866 - «80 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blisterdivisibile per dode unitaria pvc/pe/pvdc/al;

033178878 - «80 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blisterdivisibile per dode unitaria pvc/pe/pvdc/al;

033178880 - «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178892 - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178904 - «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178916 - «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178928 - «80 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178930 - «160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178942 - «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178955 - «160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178967 - «160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

033178979 - «160 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

alla società: Novartis Farma S.p.A., con sede legale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00077

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 1145/2018 del 4 dicembre 2018

Autorizzazione delle variazioni:

sono autorizzate le seguenti variazioni:

variazione di tipo II - C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo al medicinale di riferimento e modifiche minori;

variazione tipo IA - C.I.3.a) Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per implementare l'esito della procedura PSUSA/00001827/201612 relativamente al medicinale LANSOPRAZOLO MYLAN GENERICS nelle seguenti forme farmaceutiche/dosaggi e confezioni:

036757019 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757021 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757033 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757045 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757058 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule (confezione calendario) in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757060 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757072 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 35 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757084 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757096 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757108 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757110 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule (confezione calendario) in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757122 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757134 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757146 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757159 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757161 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule (confezione calendario) in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757173 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757185 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 35 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757197 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757209 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757211 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister alu/opa/ pvc/pet;

036757223 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule (confezione calendario) in blister alu/opa/ pvc/pet;

Titolare AIC: Mylan S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano (MI) - Italia, codice fiscale 13179250157.

Numero procedura:

SE/H/1485/001-002/II/033

SE/H/1485/001-002/IA/034

Codice pratica:

VC2/2017/507

C1A/2017/3431

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00078

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Labiriad» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA N. 1146/2018 del 4 dicembre 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: Labiriad (041535).

Confezioni: 041535016 - «50 mg compresse buccali mucoadesive» 2x1 compresse in blister monodose al/al

Titolare AIC: Vectans Pharma con sede in 230 Bureaux De La Colline, 92213 - Saint-Cloud Cedex, Francia (FR)

Procedura: decentrata

Codice procedura europea: SE/H/1123/001/R/001

Codice pratica: FVRMC/2017/36

con scadenza il 18 dicembre 2017, è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A00079

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adalat»

Con la determina n. aRM - 175/2018 - 22 dell'11 dicembre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Bayer S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ADALAT.

Confezioni:

023316021 - «10 mg capsule molli» 50 capsule;

023316033 - «20 mg compresse rivestite a rilascio modificato» 50 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00095

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Dallas (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Richard Nicholas Gussoni, Console onorario in Dallas (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Houston;

b) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Houston della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Houston e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Houston delle ricevute di avvenuta consegna;

d) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato Generale d'Italia in Houston;

e) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Houston della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Houston, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

f) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Houston della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

g) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Houston.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2018

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

19A00097

Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Villa Constitucion (Argentina) e contestuale variazione della circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Pergamino (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo primo

L'Agenzia consolare onoraria in Villa Constitucion (Argentina), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Rosario, è soppressa.

Articolo secondo

La circoscrizione dell'Agenzia consolare onoraria in Pergamino (Argentina), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Rosario, è così rideterminata: i Partidos di Pergamino, Arrecifes, Carmen de Areco, Capitan Sarmiento, Colon, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolas de los Arroyos e Villa Constitucion.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2018

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

19A00098
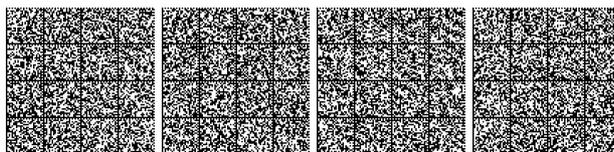
Soppressione dell'Agenzia consolare onoraria in Villa Regina (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

L'Agenzia consolare onoraria in Villa Regina (Argentina), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Bahia Blanca, è soppressa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2018

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

19A00099

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alpha Ject micro 1 Noda, emulsione iniettabile per branzino».

Estratto provvedimento n. 889 del 6 dicembre 2018

Medicinale veterinario ALPHA JECT micro 1 Noda, emulsione iniettabile per branzino.

Confezioni:

sacca da 250 ml - A.I.C. n. 105071017;

sacca da 500 ml - A.I.C. n. 105071029.

Titolare A.I.C.: Pharmaq AS, 7863 Overhalla, Norvegia.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB, B.II.f.1.b.5;

Variazione di tipo IB, B.II.f.1.e.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

Il periodo di validità viene esteso a 30 mesi.

Vengono apportate modifiche minori al protocollo di stabilità.

Per effetto della suddetta variazione si autorizza altresì la modifica del punto 6.3 del RCP.

Le corrispondenti sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo debbono essere adeguate alla modifica del suddetto punto del RCP.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati conformi alla suddetta variazione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A00065

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Milteforan 20 mg/ml soluzione orale per cani».

Estratto provvedimento n. 899 del 10 dicembre 2018

Medicinale veterinario MILTEFORAN 20 mg/ml soluzione orale per cani.

Confezioni:

flacone di polietilene da 30 ml - A.I.C. n. 103884019;

flacone di polietilene da 60 ml - A.I.C. n. 103884021;

flacone di polietilene da 90 ml - A.I.C. n. 103884033.

Titolare A.I.C.: Virbac, 1ère Avenue, 2065 m, L.I.D., 06516 Carros.

Oggetto del provvedimento.

Numero di procedura europea: ES/V/0116/001/IB/006.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

si approva l'aggiunta di pittogrammi nel sommario delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati con l'aggiunta di specifici pittogrammi illustrativi.

Le confezioni del medicinale veterinario in questione devono essere poste in commercio con stampati conformi alla suddetta variazione.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Gli stampati dei nuovi lotti del medicinale non ancora rilasciati devono essere aggiornati con le suddette modifiche entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A00066

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baymec pour-on soluzione per bovini».

Estratto provvedimento n. 880 del 3 dicembre 2018

BAYMEC POUR-ON soluzione per bovini (A.I.C. n. 103306).

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry Co. Down BT35 6JP Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: IE/V/0118/IA/014/G;

Variazione B.II.e.4.a - modifica delle dimensioni del confezionamento primario per medicinali non sterili;

Variazione B.II.e.5.a.1 - modifica delle dimensioni dei dispenser da 250 ml e 1 litro.

Per effetto delle suddette variazioni, il riassunto delle caratteristiche del prodotto e le relative sezioni del foglietto e delle etichette, devono essere modificati come segue:

Il prodotto è disponibile in contenitori-dispenser a singolo tappo con dosatore a pressione in polietilene ad alta densità da 250 ml e 1 l e in sacche di polietilene a bassa densità da 2,5 l e 5 l.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A00067
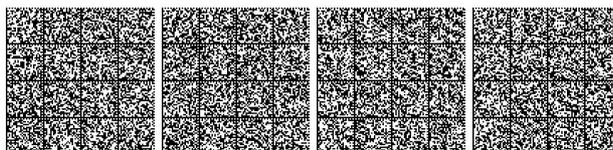
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pralen»

Estratto provvedimento n. 881 del 3 dicembre 2018

Medicinale veterinario: PRALEN.

Confezioni:

compresse:

flacone da 6 compresse - A.I.C. n. 102330065;

flacone da 12 compresse - A.I.C. n. 102330014;

flacone da 70 compresse - A.I.C. n. 102330040;

maxi compresse:

flacone da 8 compresse - A.I.C. n. 102330026;

flacone da 35 compresse - A.I.C. n. 102330053.

Titolare A.I.C.: ditta Teknofarma S.p.A. - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - 10156 Torino.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II: Aggiornamento della tecnica farmaceutica.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: aggiornamento delle sezioni 2B e 2C dei dossier di registrazione.

Inoltre si autorizza l'ultima versione degli RCP, etichette e foglietti illustrativi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A00096

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-08) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
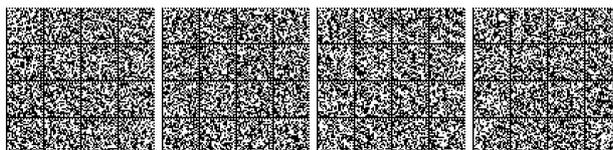
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
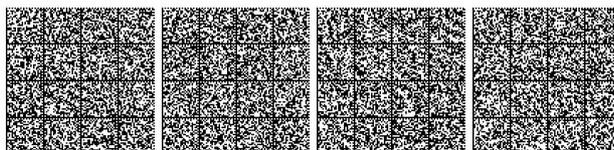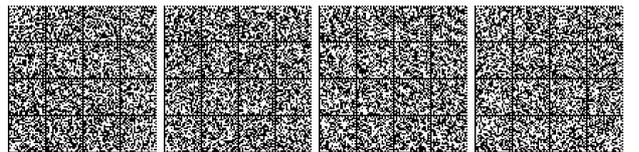
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.